

# **Contrasto della diffusione del virus SARS COV2 nei luoghi di lavoro del CNR: Istruzioni operative**

- 1. Accesso alla sede di lavoro**
- 2. Caso sintomatico all'interno dei luoghi di lavoro**
- 3. Gestione dei contatti con "caso confermato"**
- 4. Gestione del lavoratore convivente di un "caso confermato"**
- 5. Gestione del rientro al lavoro del "caso confermato"**
- 6. Definizioni**

## Accesso alla sede di lavoro

Il personale e chiunque debba accedere ai locali, prima di entrare nella sede di lavoro, **deve** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, **non** sarà consentito l'accesso.

Alle persone in tale condizione, nel caso in cui non ne siano già provviste, sarà fornita una mascherina chirurgica da indossare. **Non** dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle sale visite di sede, ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il dato relativo alla temperatura rilevata va registrato dal personale appositamente incaricato **solo** in caso di superamento della soglia di temperatura per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. Questi dati devono essere trattati nel rispetto della disciplina sulla *privacy* vigente e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19)

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso nel CNR, non può accedere nei seguenti casi:

- temperatura corporea maggiore di 37,5° e/o presenza di sintomi simil-influenzali quali tosse, difficoltà respiratoria, astenia molto marcata;
- contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- se si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni OMS;
- se, proveniendo da zone per cui è indicato l'esecuzione del tampone al rientro in Italia, non è ancora noto il risultato negativo del tampone (ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre);
- se, proveniendo da zone per cui è obbligatorio l'isolamento fiduciario, non si sia concluso il periodo di 14 giorni prescritto dal DPCM del 7 settembre 2020.

In prossimità dell'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili all'interno vanno affissi avvisi che ricordano:

- a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone informazione al proprio medico di medicina generale;
- b. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- c. l'obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente/Responsabile dell'insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti;
- d. le misure cautelative adottate nell'Istituto/Sede con particolare riguardo a:
  - mantenimento delle distanze di sicurezza;
  - divieto di assembramento;
  - mantenimento dell'igiene delle mani;
  - obbligo di utilizzo della mascherina fornita dal datore di lavoro;

- o organizzazione degli accessi e comportamento da tenere negli spazi comuni.

## Schema riepilogativo

temperatura corporea maggiore di 37,5°

presenza di sintomi simil-influenzali quali tosse, difficoltà respiratoria, astenia molto marcata;


contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19;

provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni OMS;

provenienza da zone per cui è indicato l'esecuzione del tampone al rientro in Italia, con risultato negativo non ancora noto ;

non completamento del periodo di isolamento fiduciario (14 giorni ) in caso di provenienza da zone per cui è obbligatorio.

Rilevazione di Temperatura corporea > 37,5°



## Caso sintomatico all'interno dei luoghi di lavoro

Chiunque presenti una sintomatologia caratterizzata da temperatura cutanea superiore a 37,5°C, tosse e/o difficoltà respiratoria deve avvisare immediatamente il Direttore/Dirigente/Responsabile.

Alle persone in tale condizione, nel caso in cui non ne siano già provviste, sarà fornita una mascherina chirurgica da indossare.

Il Direttore/Dirigente/Responsabile deve collocare il lavoratore in ambiente isolato (nel caso di uno studio o ufficio può essere lo stesso locale inibendo l'accesso a chiunque altro) e avvertire tempestivamente le autorità sanitarie competenti o il MMG in caso di difficoltà di comunicazione e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute seguendo successivamente le indicazioni fornite dall'autorità sanitaria contattata.

Il Direttore/Dirigente/Responsabile deve programmare un intervento straordinario di pulizia/sanificazione dei locali di lavoro frequentati dalla persona interessata, da eseguire, se accertata la positività, secondo le procedure previste relativamente agli ambienti non sanitari adottati nel caso di presenza di casi confermati COVID-19 (cfr. circolare del ministero della salute del 22 febbraio 2020), che consistono in:

- a. pulizia con acqua e detersivi comuni con particolare attenzione alle superfici toccate di frequente (maniglie, telefono...);
- b. successiva disinfezione con uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si utilizza etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.


La pulizia/sanificazione va effettuata prima del riutilizzo dei locali.

Nel caso in cui l'autorità sanitaria procedesse all'accertamento della positività, in attesa dell'esito degli esami, salvo diversa indicazione della stessa autorità, ai lavoratori che erano stati in contatto diretto ravvicinato (meno di 2 metri per più di 15 minuti) o che si sono trovati nello stesso ambiente chiuso per più di 15 minuti nelle 48 ore antecedenti la comparsa dei sintomi, sarà precauzionalmente data l'indicazione di svolgere l'attività lavorativa a casa (in regime di lavoro agile o utilizzando i 4 giorni/mese a disposizione di chi non può svolgere la prestazione in modalità agile).

Qualora il lavoratore venisse successivamente dichiarato dall'Autorità Sanitaria "caso confermato", Il Direttore/Dirigente/Responsabile dovrà collaborare per la identificazione di eventuali "contatti stretti" del lavoratore, al fine di permettere l'applicazione delle necessarie misure sanitarie.

Nel caso in cui risultasse negativo al tampone, il lavoratore può rientrare al lavoro, fatte salve eventuali prescrizioni diverse da parte del Medico di Medicina Generale – MMG in caso di malattia di altra natura.

## Schema riepilogativo



## Gestione dei contatti con caso confermato

Nel caso in cui un lavoratore del CNR o un'altra persona che sia stata presente all'interno degli ambienti CNR vengano classificati dalla struttura di Sanità Pubblica "caso confermato" (secondo i criteri indicati nelle definizioni), sarà necessario gestire correttamente i lavoratori venuti accidentalmente a contatto con il suddetto caso.

Le prime azioni saranno rivolte all'identificazione dei contatti stretti. Il Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore, sulla base delle valutazioni effettuate dall'operatore di Sanità Pubblica che gestisce l'evento, identifica tutti i lavoratori che possono essere classificati come "contatto stretto" (secondo i criteri indicati nelle definizioni), focalizzando la ricerca degli stessi alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi del caso (o il momento del prelievo, nei casi asintomatici) e fino al momento della diagnosi e del suo isolamento.

Al fine di velocizzare e rendere maggiormente efficace la procedura complessiva, il Direttore/Dirigente/Responsabile può avviare l'identificazione anche prima che l'Autorità sanitaria prenda formalmente in carico l'evento in oggetto. Per tale compito raccoglierà le informazioni necessarie dal soggetto in attesa di conferma e potrà avvalersi della collaborazione del proprio RSPP e del Medico Competente.

Tale elenco verrà comunicato, dietro richiesta, all'operatore di Sanità Pubblica per il prosieguo delle attività diagnostiche e di isolamento. La definizione finale definitiva dei contatti stretti è compito dell'Autorità sanitaria

La collaborazione con l'Autorità Sanitaria per l'identificazione dei contatti, e più in generale la gestione dell'evento all'interno del luogo di lavoro, è compito del Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore dichiarato dall'Autorità sanitaria "Caso confermato".

Nel caso in cui il lavoratore interessato abbia dichiarato di aver avuto contatti al di fuori degli ambienti di esclusiva pertinenza dell'Istituto/Struttura, come ad esempio laboratori in comune con altri Istituti, aule riunioni comuni, mensa, bar, il Direttore/Dirigente/Responsabile coinvolto provvederà a richiedere la collaborazione dei responsabili dei citati ambienti per l'individuazione dei contatti.

Una volta terminata la fase di identificazione, la gestione dei contatti stretti (esecuzione dei test molecolari e/o eventuali prescrizioni di isolamento o quarantena) è di **esclusiva competenza della struttura di Sanità Pubblica interessata**.


Nella fase di indagine epidemiologica per la definizione dei contatti stretti, in attesa delle conclusioni dell'Autorità Sanitaria, ai lavoratori che hanno avuto contatti con il lavoratore nelle 48 ore antecedenti la comparsa dei sintomi o, per gli asintomatici, il momento del prelievo del tampone e che il Direttore/Dirigente/Responsabile ha ipotizzato possano essere "contatto stretto", sarà precauzionalmente data l'indicazione di svolgere l'attività lavorativa a casa (in regime di lavoro agile o utilizzando i 4 giorni/mese a disposizione di chi non può svolgere la prestazione in modalità agile).

Il rientro al lavoro dei lavoratori eventualmente posti dall'Autorità sanitaria in **quarantena** come "contatto stretto" asintomatico potrà avvenire al termine del periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso o di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno -, senza obbligo di visita al rientro da parte del Medico Competente, in analogia con la generica condizione di "malattia". L'emergenza COVID-19, infatti, non ha modificato l'ordinaria modalità di

emissione e trasmissione dei certificati di malattia e le collegate modalità di riammissione al lavoro.

Qualora il lavoratore classificato come “contatto stretto” sia avviato ad un accertamento con test molecolare (“Tamponi”), in caso di esito positivo sarà trattato come “caso confermato”.

### Schema riepilogativo



## **Gestione del lavoratore convivente di un “caso confermato”**

Una persona convivente con un “caso confermato” rientra nella definizione di “contatto stretto”. Un lavoratore convivente di un “caso confermato”, deve seguire le indicazioni dell’Autorità sanitaria che, dopo averlo classificato come “contatto stretto”, potrà richiedere l’accertamento diagnostico con tampone e/o la quarantena. Nel periodo intercorrente tra l’esecuzione e il risultato del tampone e per tutto il periodo di quarantena il lavoratore **non deve avere contatti** con altre persone o frequentare i luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l’autorità sanitaria procedesse all’accertamento della positività, in attesa dell’esito degli esami, salvo diversa indicazione della stessa autorità, non sono richieste azioni cautelative particolari per i possibili contatti del convivente (contatto del contatto stretto).

E’ evidente che qualora si riscontrasse una positività ai test diagnostici molecolari effettuati sul lavoratore convivente del caso, i colleghi di lavoro diventerebbero a loro volta contatti stretti di un caso, con le conseguenze operative già descritte.



## **Gestione del rientro al lavoro del “caso confermato”**

Per i lavoratori affetti da COVID-19 (caso confermato attraverso test molecolare – abitualmente denominato “Tamponi”), resta valida la procedura precedentemente adottata all'interno del CNR con il protocollo del 9 maggio 2020. Ai fini del rientro al lavoro il Direttore/Dirigente/Responsabile richiederà, quindi, al Medico Competente incaricato una visita per “assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”, ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., indipendentemente dalla durata dell'assenza.

Il lavoratore, all'atto della visita, deve presentare al medico la certificazione della esecuzione di un tampone con esito negativo rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

Acquisita la certificazione, il medico competente effettua la visita medica richiesta ed esprime il relativo giudizio di idoneità. Se ritenuto opportuno, richiede al datore di lavoro di adottare particolari misure di prevenzione/protezione del lavoratore interessato.

## Definizioni

### **Caso confermato** (Circolare Ministero della Salute n° 7922 del 09/03/2020)

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), o da laboratori Regionali di Riferimento o laboratori aggiuntivi secondo le modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e le procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774 del 20 marzo 2020, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici, utilizzando protocolli specifici di Real Time RT PCR per SARS-CoV-2.

### **Contatto stretto** (Circolare Ministero della Salute n° 7922 del 9 marzo 2020)

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
6. un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

### **Collegamento epidemiologico per la definizione dei contatti** (Circolare Ministero Salute 0009774 del 20 marzo 2020).

Azioni per l'identificazione dei contatti. Il collegamento epidemiologico va ricercato in tutti gli individui che sono stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

### **Isolamento** (Circolare del Ministero della salute 0032850 del 12 ottobre 2020).

Separazione delle persone infette (casi di documentata infezione) dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

### **Quarantena** (Circolare del Ministero della salute 0032850 del 12 ottobre 2020).

Restrizione di movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione con l'obiettivo

di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.